

## Cooperative sociali

# Cooperative sociali: il regime IVA alla luce della Finanziaria 2005

di **Sebastiano Di Diego\***

L'art. 1 del D.P.R. n. 633/1972 definisce operazioni imponibili ai fini Iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate sul territorio dello Stato nell'esercizio d'impresa.

Nel caso delle **cooperati-**

**ve sociali**, il concetto di "effettuazione nell'esercizio di impresa" (con la conseguente assoggettabilità ad Iva) va riferito a **tutte le cessioni di beni e a tutte le prestazioni di servizi poste in essere.**

L'art. 4, comma 2, considera, infatti, comunque effettuate nell'esercizio dell'impresa, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi compiute da società; e ciò indipendentemente dall'oggetto e dalla natura dell'attività esercitata.

Per le società (comprese, naturalmente, le cooperative), tutta l'attività è, per "presunzione normativa", da ricondurre all'esercizio di impresa. Si attribuisce in altre parole, rilevanza, ai fini dell'assoggettamento al tributo, non tanto ad un elemento sostanziale (natura dell'attività esercitata), quanto ad un elemento formale (costituzione della società secondo un determinato tipo).

Nel caso di società, quindi, non possono mai essere opposte eccezioni quali quelle dell'occasionalità, della non commercialità delle operazioni prestate e così via.

Va da sé che le operazioni delle società si configurano come non rilevanti ai fini Iva soltanto nel caso in cui manchi il requisito oggettivo o quello territoriale (di cui all'art. 1).

## Agevolazioni per le Onlus

Le Onlus, in materia di Iva, sono destinatarie di particolari disposizioni agevolative contenute nel D.P.R. n. 633/1972:

1) le **operazioni gratuite di divulgazione pubblicitaria** svolte a favore di cooperative Onlus non costitui-

L'articolo analizza il regime Iva delle cooperative sociali alla luce delle novità introdotte dalla Finanziaria 2005 (legge n. 311/2004). Tale provvedimento, infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2005, ricomprende nell'ambito del n. 41-bis della tabella A, parte II, del D.P.R. n. 633/1972 anche le prestazioni (esenti) individuate nei numeri 18, 19, 20 e 21 dell'art. 10, stesso D.P.R., lasciando alle cooperative la scelta se considerare tali prestazioni esenti oppure soggette ad aliquota agevolata del 4%. L'agevolazione, le cui modalità attuative dovranno essere definite da un decreto del ministero delle finanze, opererà entro un tetto massimo annuo di 10 milioni di euro.

scono prestazioni di servizi ai fini Iva (art. 3, comma 3). Sono pertanto escluse dall'applicazione del tributo, con la conseguenza che chi le effettua non si rende debitore d'imposta<sup>1</sup>.

2) sono esenti da Iva le **cessioni gratuite di beni**, effettuate in favore di cooperative Onlus per le quali l'imprenditore ha operato la detrazione all'atto dell'acquisto o dell'importazione.

La C.M.n. 168/E del 26 giugno 1998 ha chiarito, tuttavia, che se la cessione gratuita riguarda beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, la stessa non è esente bensì esclusa dal campo di applicazione del tributo, ai sensi dell'art. 2, n. 4<sup>2</sup>.

Sono **esenti da Iva**, se effettuate da Onlus, le seguenti operazioni:

- prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli a questo fine equipaggiati (art. 10, n. 15);
- prestazioni di ricovero e cura, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto (art. 10, n. 19);
- prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere anche per la formazio-

\* Dottore commercialista in Ancona.

1 Si ricorda che sono assoggettate all'IVA le altre prestazioni gratuite di valore superiore a 25,82 € (lire 50.000).

2 Per il cedente, infatti, l'acquisto di tali beni è considerata spesa di rappresentanza. Egli pertanto non potrà detrarre l'Iva relativa all'acquisto (ai sensi dell'art. 19-bis-1, lett. h) e dovrà considerare fuori campo dell'imposta la successiva cessione gratuita (ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 4).

ne, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati alle strutture di detti organismi (art. 10, n. 20);

- prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza (art. 10, n. 27-ter)<sup>3</sup>; le prestazioni di questo tipo rese nei confronti di soggetti svantaggiati diversi da quelli appena menzionati non godono dell'esenzione e devono, quindi, essere assoggettate ad imposta con applicazione della aliquota ordinaria (C.M. 168/E/1998).

### Agevolazioni per le cooperative sociali

Anche le **cooperative sociali, in quanto Onlus di diritto**, sono destinatarie delle agevolazioni analizzate nel paragrafo precedente.

Ad esse l'art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460/1997 riconosce, inoltre, la possibilità di continuare ad applicare le agevolazioni specifiche contenute nella legge n. 381/1991, qualora siano ritenute più favorevoli.

Un problema d'individuazione della **norma di maggior favore** si pone, in realtà, soltanto per le cooperative sociali di tipo "A".


Infatti, mentre per le cooperative sociali di tipo "B", mancano norme specifiche in materia di Iva, alcune delle prestazioni rese da cooperative sociali di tipo "A" godono di un trattamento diverso, a seconda che si faccia riferimento ai nn. 20 e 27-ter, dell'art. 10 (norme che prevedono l'esenzione e che riguardano tutte le Onlus) oppure al n. 41-bis della tabella A, parte II (norma che prevede l'assoggettamento ad Iva del 4% e riguarda le sole cooperative sociali).

Si pone in definitiva per le **cooperative sociali di tipo A il problema della scelta del regime Iva**, configurandosi le alternative esposte nella Tavola n. 1.

La C.M. n. 168/E ha chiarito che la scelta di cui sopra, sebbene non configurabile come opzione in senso tecnico (in quanto non richiede una comunicazione agli uffici secondo le modalità indicate dal regolamento di cui al D.P.R. n. 442/1997), vale per tutte le operazioni che la cooperativa svolge nell'anno solare.

Secondo tale interpretazione, pertanto, nel caso di cooperativa che effettui contemporaneamente prestazioni di assistenza domiciliare e prestazioni educative, non sarebbe praticabile la scelta di applicare l'aliquota Iva del 4% ad

Tavola n. 1



una delle prestazioni e l'esenzione all'altra. La scelta eventualmente effettuata di fatturare al 4% una delle attività, sarebbe infatti vincolante anche per l'altra. Le conclusioni cui giunge il Ministero paiono troppo restrittive, se non altro perché non sembrano trovare conferma nella lettera della norma, che non pone alcun vincolo esplicito.

Per quanto riguarda gli elementi rilevanti ai fini della scelta, va detto che essi non possono essere individuati in maniera univoca, in quanto dipendono dalle caratteristiche dell'attività svolta (ammontare degli acquisti, potere contrattuale dei clienti ecc.).

Generalmente le **cooperative sociali preferiscono**, all'esenzione, **l'applicazione dell'Iva al 4%**, in quanto in questo modo possono recuperare per intero l'Iva sugli acquisti.

Non va trascurato tuttavia che il regime di esenzione, non comportando l'addebito dell'imposta, è invece preferito dai clienti, i quali sovente spingono, facendo leva sul loro potere contrattuale, affinché le cooperative sociali adottino questo regime.

### Novità della Finanziaria 2005

La **legge finanziaria 2005** (legge 30 dicembre 2004, n. 311) contiene **importanti novità sul regime Iva delle cooperative sociali**<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Godono dell'esenzione non solo le prestazioni socio-sanitarie che le Onlus rendono in esecuzione di un'obbligazione contrattuale assunta direttamente nei confronti dei soggetti svantaggiati, ma anche quelle rese in esecuzione di contratti d'appalto, convenzioni, contratti in genere stipulati o conclusi con soggetti terzi (es. Enti pubblici).

<sup>4</sup> Per un commento sulle novità della Finanziaria 2005 per gli altri enti non profit cfr. G. Martinelli, Le novità della Finanziaria 2005 per il terzo settore, in questo numero della Rivista a pag. 81.

Il **comma 467**, dell'unico articolo che la compone, stabilisce infatti che "Al numero 41-bis) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ricomprese, a decorrere dal 1° gennaio 2005, anche le prestazioni di cui ai numeri **18), 19), 20) e 21)** dell'articolo 10 del predetto decreto e successive modificazioni, rese, in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, a dare attuazione al presente comma".

Il contenuto della norma ha grande importanza, in quanto mette la parola fine alla incertezze che si erano venute a creare all'indomani delle precisazioni dell'Agenzia delle entrate, contenute nella **Risoluzione 39/E del 16 marzo 2004<sup>5</sup>** e nella **Circolare n. 43/E del 2 novembre 2004<sup>6</sup>**.

Tali precisazioni, in particolare, affermavano che le prestazioni di cui ai numeri 18 e 21 dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, erano da considerare sempre e **soltanto esenti**, anche se rese da cooperative sociali.

In altre parole, pur trattandosi di prestazioni configurabili come educative, socio-sanitarie o assistenziali, veniva esclusa la possibilità che le cooperative sociali per tali prestazioni potessero "optare" per il regime Iva al 4%, così come previsto dal numero 41-bis) della tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972.

La nuova legge finanziaria, facendo proprie le interpretazioni estensive sostenute dalla dottrina prevalente, ha invece **espressamente esteso la possibilità della scelta tra esenzione e Iva al 4%** anche per le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell'articolo 10.

Ne risulta un regime Iva, applicabile alle prestazioni poste in essere dalle cooperative Onlus e da quelle sociali, molto più articolato e può essere sintetizzato nella Tavola 2.

5 Cfr. M. Saccaro, *L'iva su specifiche prestazioni rese da cooperative sociali*, in questa Rivista, n. 5/2004, pag. 350.

6 Cfr. M. Saccaro, *Esenti da Iva anche le prestazioni socio-sanitarie e di assistenza rese in convenzione*, in questa Rivista n. 12/2004, pag. 808.

**Tavola n. 2 - Schema di sintesi**

TIPO DI PRESTAZIONE	REGIME IVA COOPERATIVE SOCIALI
prestazioni di ricovero e cura, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali ( <b>art. 10, n. 19</b> )	1) rese a favore di anziani, inabili adulti, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati psico-fisici, minori, minori in situazioni di disadattamento e devianza A scelta: • IVA 4% • Esente art. 10
	2) rese a soggetti diversi da quelli indicati al n. 1) Esente art. 10
prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati (...) ( <b>art. 10, n. 20</b> )	1) rese a favore di anziani, inabili adulti, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati psico-fisici, minori, minori in situazioni di disadattamento e devianza A scelta: • IVA 4% • Esente art. 10
	2) rese a soggetti diversi da quelli indicati al n. 1) Esente art. 10
prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli (...), comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie ( <b>art. 10, n. 21</b> )	1) rese a favore di anziani, inabili adulti, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati psico-fisici, minori, minori in situazioni di disadattamento e devianza IVA 4%
	2) rese a soggetti diversi da quelli indicati al n. 1) Esente art. 10
prestazioni socio sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza ( <b>art. 10, n. 27 ter</b> )	1) rese a favore di anziani, inabili adulti, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati psico-fisici, minori, minori in situazioni di disadattamento e devianza A scelta: • IVA 4% • Esente art. 10
	2) rese a soggetti diversi da quelli indicati al n. 1) IVA aliquota ordinaria